prima di quel momento io non credo nè utile, nè legale, nè consentanea all'istituto del conciliatore una proposta che miri ad investirlo di altra autorità e senza mezzi efficaci e legali per esercitarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io mi scagionerò degli appunti che mi ha fatti l'onorevole relatore della Commissione. Prima di tutto io qui non sono venuto a mettere avanti un sistema nuovo: io non ho fatto altro che fondare la mia proposta sopra l'articolo 21 del Codice di procedura civile dell'ex-regno di Napoli: lochè dimostra che qui io non sono che un retrivo redivivo, e quindi mi pare che queste obiezioni non a me, in ogni caso, si dovrebbero rivolgere, ma ad una pratica che è stata osservata in una parte così importante del Regno d'Italia, dal 1817 fino al 1860.

Faccio poi notare all'onorevole relatore che le sue osservazioni fatte in contrario non stanno. Io comprendo bene che l'ufficio del magistrato è quello di giudicare, e che anche il conciliatore è un giudice; ma come la sua qualitità di magistrato non impedisce che egli, quando è eccitato dalle parti a dirimere una controversia con una sentenza, cerchi prima di conciliarle e faccia opera di paciere prima di spiegare l'opera del giudice, così non sarebbe estraneo al suo ufficio il cercare di soffocare, diciamo così, le controversie civili che egli conoscesse già insorte fra l'uno e l'altro abitante del suo Comune. Non è questione di andar ficcando il naso, negli affari altrui! È questione di sapere che Tizio è in lite con Mevio; che il padre *A* è in lite col figlio *B*, e che costoro sono già prossimi ad andare innanzi al pretore o innanzi al tribunale. Queste cose nei piccoli Comuni si sanno senza bisogno di scoperchiare i tetti delle case, e di fare una specie di polizia delle famiglie.

Ora, quando il conciliatore sa questo, io credo che si debba ricordare di essere conliatore oltre di essere giudice. Altrimenti dite, o signori, di avere istituito un nuovo giudice, ma non parlate più di conciliatore, perchè il giudice cuopre il conciliatore, anzi il conciliatore sparisce sotto la veste del giudice. (*Interruzione del relatore*).

Ma quello è un caso che concerne la sua competenza, onorevole Tajani.

Del resto io non insisto, perchè vedo che basterebbe che la Commissione si alzasse tutta per soffocare il mio emendamento.

Presidente. Ora avverto la Camera che la Commissione propone di modificare il primo paragrafo dell'articolo 7 in modo che comprenda gli emendamenti dell'onorevole Guglielmi e dell'onorevole Vischi, trasportando a questo articolo 7 l'articolo 12.

Quindi l'articolo 7 comincerebbe così:

« In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzitutto tentare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza ».

Così sono accolti gli emendamenti Vischi e Guglielmi.

Viene poi la seconda parte dell'articolo:

« Sono di competenza dei conciliatori:

« 1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento.

Così anche il secondo emendamento dell'onorevole Vischi viene approvato.

« 2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, compresa quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore. »

L'onorevole Palberti propone che si modifichi questo numero 2 così:

« Le azioni di sfratto per locazione finita. »

L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Palberti. Se io avessi la fiducia che hanno il sotto-segretario di Stato e il relatore della Commissione negli allegati e nei documenti uniti al disegno di legge, potrei dire che il mio emendamento è inutile, perchè leggo nella relazione del ministro che questa competenza, per quanto ha tratto alle locazioni, concerne semplicemente le controversie per i fitti. Allora io sarei perfettamente d'accordo nel credere che quando vi sia la limitazione delle cento lire di cui all'articolo proposto, e quando si aggiunga quell'altra parte di controversia che concerne lo sfratto, siamo nella competenza dei conciliatori.

Ma le parole della legge, secondo me, sono perfettamente contrarie. Dice il numero 2:

« Le azioni relative alle locazioni di beni immobili, compresa quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore. »

Io non credo quindi sbagliarmi dicendo che, quando si è al termine di una locazione, le questioni che insorgono possono essere,